



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3[^]

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dr. Raffaele D'Amora Presidente

Dr. Emanuele Riviello Giudice

Dr. Antonio Settembre Giudice

Ritenuta la necessità di dettare criteri per preventivare il costo dell'assistenza legale richiesta dagli organi delle procedure concorsuali

DISPONE

che, prima del conferimento di incarichi legali, gli organi delle procedure concorsuali (curatori, commissari e liquidatori) concordino con i legali officianti il compenso da corrispondere loro, sulla base dei seguenti criteri:

- nelle cause attive (quelle promosse dalle procedure per ottenere utilità di qualsiasi genere), il compenso verrà determinato, con provvedimento del G.D., in base ai minimi ed i massimi di tariffa tenendo conto delle utilità effettivamente conseguite. Ove non si conseguano utilità di sorta, ovvero queste non siano proporzionate all'impegno profuso dal professionista e/o alla gravosità dell'incarico, il compenso sarà determinato ritenendo la controversia di valore indeterminato (normale o rilevante);

- nella cause di opposizione allo stato passivo, il valore della controversia verrà determinato in base ai riparti effettivamente preventivabili a favore dell'opponente che ottenga l'ammissione. In caso di rigetto dell'opposizione con compensazione delle spese legali, il valore della controversia sarà ritenuto di valore indeterminato (normale o rilevante);

- nella cause di opposizione alla sentenza di fallimento dichiarata dal Tribunale, il valore della controversia sarà ritenuto di valore indeterminato (normale o rilevante), anche in ossequio all'orientamento della Cassazione, recentemente espresso (Sez. Unite, 24-7-2007, n. 16300).

- nelle domande di insinuazione in altri fallimenti o procedure concorsuali, il valore della pratica sarà determinato in base ai riparti ragionevolmente prevedibili. Ove nessuna previsione sia possibile, la pratica sarà ritenuta di valore indeterminato (normale o rilevante).

Gli stessi criteri verranno seguiti ove le controversie si concludano in via transattiva, nonché per l'attività stragiudiziale cui non faccia seguito alcun contenzioso.

Resta confermata la possibilità per il giudice delegato di derogare ai criteri di cui sopra in considerazione della specificità e particolarità dei casi concreti.

Firenze,

Il Presidente
(Dr. Raffaele D'Amora)